

Assicurazione responsabilità civile



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Conto Tuo Famiglia

Documento aggiornato il 1° luglio 2020

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

In aggiunta alle informazioni già presenti nel DIP Danni, l'assicurazione comprende:

- i danni derivanti da caduta di neve;
- i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili;
- i danni derivanti da utenza della strada in qualità di pedoni;
- i danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o per il trasporto di persone, purché detti veicoli e natanti, se di proprietà dell'Assicurato/Correntista, risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dalle Imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria in conseguenza di inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n°209 o per le eventuali maggiori somme dovute ai terzi danneggiati in eccedenza a quelle corrisposte dalle Imprese citate;
- i danni provocati a terzi, in qualità di trasportato sui veicoli di proprietà altrui;
- i danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68. La garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria;
- i danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi;
- i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato/Correntista o da lui detenute purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l'Assicurato/Correntista affitti un'abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato/Correntista stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio.
- i danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti a remi o a vela (comprese le tavole a vela) non superiori a metri 5 di lunghezza sempreché privi di motore, con esclusione dei danni derivanti dalla locazione, anche occasionale, dei predetti mezzi;
- i danni derivanti dalla pratica non professionistica di sport in genere, comprese gare, prove ed allenamenti;
- i danni derivanti da detenzione, proprietà ed uso, rispetto alla legge, di armi in genere, compreso l'uso delle stesse per difesa, escluso in ogni

caso l'uso per l'esercizio della caccia;

- uso od abuso di internet o sistemi similari, violazione intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dei dati, e simili danni a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge.
- conduzione delle abitazioni fuori dal territorio italiano purché l'Assicurato/Correntista abbia la residenza in Italia.

Se la polizza è stipulata da un condomino per la propria abitazione essa comprende tanto la responsabilità per danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Il massimale garantito in ogni modulo di adesione deve intendersi fissato in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta alle informazioni presenti nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose che l'Assicurato/Correntista abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
- da furto;
- dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei e motoristici in genere;
- derivanti dalla proprietà, uso e guida di qualsiasi mezzo di locomozione azionato da motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri;
- conseguenti a proprietà di beni immobili comprese le abitazioni locatate continuativamente a terzi;
- verificatisi in occasioni di tumulti popolari, sommosse, atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato/Correntista provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causati o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali diversi da quelli indicati nelle Definizioni;
- derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- per i casi di contagio da virus HIV;
- verificatisi in occasione di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici raggi X etc.);
- causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, valanghe e slavine;
- derivanti dalla presenza in genere, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
- derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dati e simili danneggiamenti a sistemi informatici, hardware e software).

L'assicurazione non è prestabile nel caso l'Assicurato/Correntista sia residente all'estero.



Ci sono limiti di copertura?

Fatto salvo quanto espressamente indicato nel DIP, in merito alle esclusioni, la copertura della garanzia entra in vigore a condizione che sia stata versata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno indicato in polizza o in data antecedente, altrimenti alle ore 24 del giorno del versamento del premio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto deve darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia di sinistro può essere presentata:

- a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20
- a mezzo fax al numero verde 800 60 61 61
- a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
- a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdi.it
- a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdi.it
- rivolgendosi al proprio intermediario

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario

	La denuncia deve contenere l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.). E' comunque necessario indicare: • numero di polizza; generalità del Contraente; generalità dell'Assicurato; generalità dei danneggiati; data e ora del sinistro; • circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno). Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all'espletamento della pratica. Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve: • denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato; • inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione. Poiché la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società: • non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione; • non trattare con i danneggiati; • non concordare l'ammontare del danno; • non pagare somme a titolo di risarcimento. Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l'Assicurato riceva "avvisi di garanzia" o altre comunicazioni giudiziarie: trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l'interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società). Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all'Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società: rilasciare mandato al legale designato dalla Società; trasmettere tempestivamente l'originale dell'atto di citazione, con la relativa delega; fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa. In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Assistenza diretta Non sono previste prestazioni fornite da enti o strutture convenzionate. Gestione da parte di altre imprese Non sono previste altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri. Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Correntista e/o i componenti il nucleo familiare conviventi con lo stesso (come da Stato di Famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: a) Responsabilità civile verso terzi; b) Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale) La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Correntista, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Correntista stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Correntista, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato/Correntista in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato/Correntista per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora per uno o più rischi oggetto della presente polizza esistesse altra assicurazione, i massimali di garanzia previsti dal presente contratto si intendono prestati in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto al massimale contemplato dall'altra assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non è previsto il rimborso dei premi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non sono previste possibilità di sospensione della copertura.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che intendono tutelare se stessi, il proprio nucleo familiare per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali che si verifichino nell'ambito della vita privata e/o di relazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2019), è, in percentuale, pari al 43,00% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 43,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Si segnala che i costi di intermediazione a carico dell'aderente sono compresi nei premi indicati nella Scheda di polizza e conteggiati per ciascuna forma di copertura prescelta. Tali premi sono "finiti" e null'altro deve essere corrisposto dall'aderente.

Regime fiscale

Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 22,25% per tutte le garanzie prestabili con la polizza.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.